II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 1971
rivolta agli Stati membri in merito ai metodi di cooperazione amministrativa fra gli Stati membri atti a permettere gli scambi intracomunitari per alcuni residui e ceneri di metalli non ferrosi

(71/218/CEE)

Il regolamento (CEE) n. 1078/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971 [1], che istituisce un regime comune all'esportazione e apre un contingente quantitativo comunitario per l'esportazione di alcuni residui e ceneri di metalli non ferrosi (rame, piombo e alluminio), ha istituito un contingente quantitativo comunitario per l'esportazione dei seguenti prodotti :

N. della tariffa doganale comune	Prodotti
ex 26.03 D	Ceneri e residui di rame e delle sue leghe
ex 74.01	Cascami e rottami di rame e delle sue leghe :
	— provenienti dalla demolizione di navi con nazionalità di un paese terzo o dalla lavorazione di munizioni vendute dalle forze armate di paesi terzi
	— altri
76.01 B	Cascami e rottami di alluminio
78.01 B	Cascami e rottami di piombo

Nella riunione del 4. 12. 1970 che la Commissione ha avuto con gli esperti settoriali degli Stati membri si è rivelato necessario mantenere per il commercio intercomunitario dei prodotti precitati la procedura che prevede la presentazione di un certificato di controllo di destinazione.

D'altra parte si è constatato che, per tale tipo di traffico, il quarto comma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio prevede l'applicazione del regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio relativo al transito comunitario nonché delle disposizioni prese o da prendere per la sua applicazione. Un progetto di regolamento della Commissione per la « circolazione nella Comunità delle merci la cui esportazione è vietata o soggetta a restrizioni, a tasse o ad ogni altra imposta » si trova attualmente nella fase finale di discussione nell'ambito del Comitato per il transito comunitario.

Per questi motivi ed in attesa che detto regolamento entri in vigore, la Commissione raccomanda agli Stati membri di mantenere nell'ambito dei loro scambi concernenti i prodotti summenzionati il certificato di controllo di destinazione, il cui modello e la cui procedura d'utilizzo è stata stabilita nel quadro della raccomandazione del 1° marzo 1962 [2].

La Commissione raccomanda agli Stati membri di procedere ad una collaborazione amministrativa al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di controllo.

La presente raccomandazione è valida fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

[1] GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 5.

[2] GU n. 28 del 17. 4. 1962, pag. 896/62.